

CASO 3/2010

CAMPIONATO PRIMAVELA PORTO SANTA MARGHERITA

Circolo Nautico Porto Santa Margherita (Venezia) - 20 marzo 2009

Classe Altura

Deda Blu (ITA 14257) c. Drakkar (ITA 15539)

Appendice F – Procedura per Appelli e Richieste

Regola F 2.1:

L'appellante deve mandare all'autorità nazionale un appello, insieme ad una copia della decisione del comitato per le proteste, non più tardi di 15 giorni dal ricevimento della decisione scritta del comitato per le proteste.

Regola F 2.2(e): *“L'appellante deve mandare insieme all'appello o in seguito il più presto possibile.....:*

*(e) i nomi e gli indirizzi postali e e-mail, nonché i numeri di telefono di tutte le **parti** dell'udienza e del presidente del comitato per le proteste.*

Normativa Federale:

C. 3.4 - OBBLIGHI DELL'APPELLANTE

Il concorrente che intende appellare una decisione di un Comitato per le Proteste dovrà richiedere per iscritto al Comitato Organizzatore della manifestazione, entro 7 (sette) giorni dalla data di lettura della decisione, come prescritto dalla regola 65.2 del Regolamento di Regata, la copia della decisione scritta, e possibilmente i documenti previsti dalla regola F2.2 del Regolamento di Regata.

Una volta ricevuti i documenti, il concorrente dovrà trasmettere l'appello assieme alla copia della decisione scritta, conformemente alla regola F2.1 del Regolamento di Regata, che dovrà pervenire alla Giuria d'Appello, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della decisione scritta, allegando, possibilmente, tutta la documentazione di cui alla regola F2.2 del Regolamento di Regata. Negli invii a mezzo posta fa fede il timbro postale di invio o, negli altri casi, il timbro a data di protocollo della FIV

La GIURIA D'APPELLO

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto ed Eugenio Torre (componenti), Marco Alberti e Giuseppe Russo (componenti supplenti) ed Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (uditore)

ha pronunciato la seguente

decisione

sull'appello proposto dalla barca Deda Blu (ITA 14257) ricevuto a mezzo raccomandata del 21 marzo 2010, pervenuta in FIV il 23 marzo 2010, contro la decisione del Comitato per le Proteste del Campionato Primavela organizzato a Santa Margherita - Caorle dal C. N. Porto Santa Margherita, in occasione della 4° prova svolta il 28 marzo 2009.

Durante la 4° prova della regata in epigrafe Deda Blu (ITA 14257) e Drakkar (ITA 15539) sono entrate in collisione, con conseguenti danni materiali ad entrambe le imbarcazioni.

Un membro dell'equipaggio di Drakkar, durante l'incidente che ha dato luogo a reciproca protesta, sarebbe caduto in acqua e prontamente recuperato senza aver subito lesioni.

Le due imbarcazioni hanno entrambe proposto protesta e, al termine di regolare udienza congiunta nella quale sono state unificate le due proteste, Dida Blu (ITA 14257) veniva squalificata per aver violato le regole 13 e 14.

A quasi un anno di distanza, Dida Blu (ITA 14257) ha proposto "giudizio di Appello" relativo alla sua protesta, asserendo nelle motivazioni: *la collisione è stata causata da manovre 'precauzionali' messe in atto da Dida Blu per evitare di travolgere un membro dell'equipaggio dell'imbarcazione Drakkar caduto in mare durante la manovra di virata. La Giuria ha ritenuto di attribuire a me la causa della collisione applicando le regole 13 e 14.*

Mi ha sorpreso il rivedere che nel giudizio della Giuria a me avverso non è stato citato il fatto dell'Uomo a mare la cui presenza ha condizionato il buon esito della manovra di virata. Il fatto mi ha sorpreso ancor di più nel momento in cui un membro della Giuria nel sopralluogo alla mia imbarcazione si è congratulato per la scelta che ho fatto di salvaguardare giustamente una vita umana. Sono al riguardo disponibili testimoni oculari.

La Giuria d'Appello, osserva preliminarmente, senza entrare nel merito dell'appello stesso, che:

- la richiesta di "giudizio di appello" riguarda una protesta regolarmente decisa, in rituale udienza, il 28 marzo 2009;
- l'inoltro della richiesta di "giudizio di appello" è stata effettuata il 21 marzo 2010 ed è pervenuta in FIV il 23 marzo 2010, a quasi un anno di distanza;
- la regola F 2.1 tassativamente impone che *"l'appellante deve mandare all'autorità nazionale un appello non più tardi di 15 giorni dal ricevimento della decisione scritta del comitato per le proteste"*, ricevimento che, presumibilmente e anche se non rilevante, si può ritenere avvenuto nei termini di cui alla regola 65.2 e che nel caso di specie si può supporre non essere stato, comunque, più tardi del 15 aprile 2009;
- l'appello proposto è privo della quasi totalità della documentazione prescritta dalla regola F 2.2 e specificatamente quella di cui al punto (e);
- è materialmente impossibile, a oltre un anno dall'udienza del 28 marzo 2009, recuperare la documentazione mancante, dato che tutti gli atti di una protesta vengano conservati dall'autorità organizzatrice, per norma federale, per un periodo di tempo limitato.

Non risulta, quindi, che l'appellante abbia ottemperato a quanto disposto dall'Appendice F, regole F 2.1, F2.2 e dalla vigente Normativa Federale.

Per questi motivi

la Giuria d'Appello dichiara inammissibile, perché tardivo, incompleto e non conforme alle regole e alla Normativa Federale l'appello proposto da Dida Blu (ITA 14275) contro la decisione impugnata.

Così deciso in Genova il 22.5.2010.

F.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello
Copia conforme all'originale

